Lunedi' 04/03/2024

La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Il cosiddetto â€œDecreto Sanzioniâ€• approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 febbraio 2024 chiarisce la differenza tra crediti non spettanti, inesistenti e spettanti (seppur in difetto).
Si considera inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo.
Si considera non spettante il credito, diverso da quello inesistente, fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualitÃ . Ãˆ non spettante anche il credito utilizzato in violazione delle modalitÃ di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista.
Infine, il credito si considera spettante se Ã¨ fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonchÃ© utilizzato in misura e con le modalitÃ stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale.
Le tre fattispecie sono sanzionate in misura diversa.